



**Ispettorato Territoriale del Lavoro  
PADOVA**

**Decreto n. 8/2022 – SPECIALE COMMISSIONE PER LA CATEGORIA DEGLI ESERCENTI ATTIVITA'  
COMMERCIALI**

**IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO**

VISTO il D.Lgs. 14.09.2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della L. 10.12.2014, n. 183," con il quale viene istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro";

VISTO il D.P.C.M. del 23.02.2016 relativo all'organizzazione ed alla articolazione territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, l'art.4, commi 1 e 2, secondo cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro esercitano le competenze già assegnate alle Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 14.02.2014, n. 121 e dell'art. 16 del D.M. del 04.11.2014;

VISTI gli articoli 1 e 35 del D.P.R. 30.04.1970, n.639;

VISTO l'art. 44 della L. 09.03.1989, n. 88;

VISTO l'art. 46, co.3, della citata L. n. 88/89, secondo cui "*i ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, sono decisi da speciali Commissioni del Comitato Provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso*";

VISTO l'art.7, co. 10, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella L. 29.07.2010, n. 122 che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'I.N.P.S.;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1996 del 09.07.2010 che definisce il numero dei componenti come di seguito specificato:

- sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il Direttore della Sede provinciale dell'I.N.P.S.

e visto, in particolare, l'ultimo capoverso della medesima nota con il quale viene precisato "*che le suddette riduzioni dovranno applicarsi anche alle speciali Commissioni dei Comitati Provinciali*" di cui all'art. 46 della L. n. 889/89;

VISTA, altresì, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1075 del 21.01.2011 con la quale viene stabilito che la scelta del Presidente delle speciali Commissioni avvenga in seno alle medesime tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

VISTO il decreto n. 12/2018 del 04.04.2018 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova per la durata del quadriennio 2018/2022 con scadenza 13.04.2022;

VISTO IL decreto n. 15 del 04.04.2018 con il quale è stata ricostituita la speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività per il medesimo quadriennio;

RILEVATO che è in corso il rinnovo del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Padova per scadenza naturale e che, pertanto, si rende necessario rinnovare la speciale Commissione per un ulteriore quadriennio;

CONSIDERATO che per la composizione della speciale Commissione occorre nominare tre rappresentanti, in luogo di quattro – alla luce della riduzione prevista dal succitato art.7, co. 10, del D.L. n. 78/2010 – della categoria degli esercenti attività commerciali;

RITENUTO di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della suddetta categoria;

RILEVATO che in relazione al grado di rappresentatività delle predette associazioni si è tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- consistenza numerica dei soggetti rappresentanti dalle singole Organizzazioni sindacali;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro.

ACQUISITI dalle associazioni sindacali di categoria della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle medesime a livello locale;

INDIVIDUATE quali più rappresentative del settore, nella provincia di Padova, le seguenti organizzazioni:

- ASCOM Confcommercio
- CONFESERCENTI
- APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi

RITENUTO di richiamare l'attenzione delle Organizzazioni sindacali designanti i propri rappresentanti in seno al Comitato Provinciale e alle Commissioni speciali, sui casi di incompatibilità assoluta con la carica da ricoprire;

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle Associazioni sindacali sopra citate,

#### DECRETA

**Art. 1.** E' ricostituita presso la Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Padova, per la stessa durata del Comitato Provinciale I.N.P.S., la speciale Commissione per la categoria degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 46, co.3, della L. 09.03.1989, n. 88, così composta:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Enrico Rizzante | ASCOM Confcommercio                             |
| - Elena Cassaro   | CONFESERCENTI                                   |
| - Filippo Segato  | APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi |

*Componenti di diritto:*

- Direttore pro-tempore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova o funzionario dell'I.T.L. appositamente delegato;
- Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato o funzionario della R.T.S. appositamente delegato;
- Direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Padova.

La speciale Commissione, così costituita, nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria sopra nominati.

**Art. 2.** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 3 co.4, della L. 07/08/1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nel sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Padova, 07.04.2022

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosanna Giaretta

SB/cm